



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
Sanita
P 09/10/2002 09.24

H1.2002.0052106

**Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità**

Spett. Resp.
Le Radici e le Ali
Paderno Dugnano
Milano

**Struttura Qualificazione
dei Servizi Sanitari**

Oggetto: esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per pratiche di adozione internazionale.

In relazione al quesito da Lei formulato attraverso posta elettronica in data 30/09/2002 e per una maggiore chiarezza del problema, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Il DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di Assistenza" determina quali prestazioni di assistenza sanitaria sono garantite dal SSN e quali, invece, sono a carico del cittadino sulla base dei principi individuati dall'art. 1 commi 1,2,3,7,8 del D.Lgs. 30/ 12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'individuazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza destinate al SSN è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al SSN, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite, per l'intero sistema di finanza pubblica, dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

Sono posti a carico del SSN le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte di risorse impiegate.

Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del SSN le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

- a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN, individuati al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza;
- c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

Sulla base dei criteri sopra esposti la scelta del DPCM in argomento di escludere dai livelli essenziali "le certificazioni mediche" nonostante che la gratuità della certificazione sia assicurata da una legge, è da porre in relazione alla necessità di:

1. correlare l'erogazione delle prestazioni a carico del SSN alle risorse finanziarie disponibili dello Stato
2. considerare tali certificazioni non rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge.

Alla luce di quanto esposto si evidenzia che tutte le Regioni sono state vincolate a rispettare le ~~risorse finanziarie~~ assegnate dallo Stato e quindi la Giunta Regionale Lombarda con deliberazione n. 8077 del 18/2/2002 ha ritenuto di recepire il più volte citato DPCM.

Si reputa, però, opportuno informare che la problematica viene affrontata nell'apposito Tavolo di lavoro previsto dall'Accordo 8/8/2001 fra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in modo che si possano trovare eventuali variazioni in incremento ai LEA, attraverso una applicazione normativa centrale, con le necessarie risorse economiche aggiuntive .

Sarà cura della scrivente Unità Organizzativa tenerLa informata sui futuri sviluppi riguardanti un'eventuale modifica dell'allegato 2A del D.P.C.M. in argomento.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(D.ssa Patrizia Meroni)
